

EDILIZIA ED URBANISTICA: Edilizia sanitaria - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie - Art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 - Competenza

Tar Calabria - Catanzaro, Sez. II, 25 novembre 2020, n. 1919

- in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1, 2021, pag. 271.

“[...] il provvedimento definitivo di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o al suo ampliamento è di competenza del Comune, titolare della funzione autorizzatoria in materia edilizia. La preliminare verifica di compatibilità del progetto rispetto alle linee programmatiche regionali è invece atto infraprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante per l'amministrazione comunale, la quale deve conformarsi alla valutazione operata dal Commissario ad acta, titolare del potere programmatico in sostituzione della Regione, cui pertanto spetta la valutazione di compatibilità del progetto di realizzazione della struttura edilizia di cui all'art. 8-ter, D. Lgs. n. 502/1992, rispetto alle esigenze poste dalla programmazione sanitaria [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. L'ANMIC -struttura accreditata con il S.S.R. per prestazioni di riabilitazione diurna e ambulatoriale in favore di soggetti autistici- espone di aver presentato al Comune di Crotona un'istanza, prot. 3259 del 21.01.2019, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Centro di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo per n. 30 posti letto. Nella domanda l'esponente rappresentava di essere già in possesso di permesso a costruire, emanato dal Comune stesso il 10.06.2014, con provvedimento prot. n. 55.

L'Ente territoriale si rivolgeva quindi alle amministrazioni competenti per ottenere il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, inoltrando la relativa richiesta il 15.03.2019 al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, che il successivo 25.03.2019 investiva della questione l'A.s.p. di Crotona.

La ricorrente denuncia quindi l'illegittimità del contegno silente serbato sulla propria istanza dalle indicate amministrazioni, prospettando la violazione degli artt. 2, L. n. 241/1990, 8-ter, D. Lgs. n. 502/1992, 3 L.R. n. 24/2008, nonché il vizio dell'eccesso di potere.

Chiede pertanto la condanna delle stesse alla adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, con nomina di sin d'ora un organo commissariale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., in caso di ulteriore contegno omissivo.

2. Resiste il Commissario *ad acta*.

2.1. Si è costituita la Regione Calabria, che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.

2.2. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Crotona.

3. Alla camera di consiglio del 24 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, va dichiarata la carenza legittimazione passiva della Regione Calabria. A fronte, infatti, della gestione emergenziale oggi vigente nella Regione Calabria, caratterizzata dai poteri sostitutivi del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo, alla Regione resta precluso in via temporanea l'esercizio delle funzioni di amministrazione delle procedure attinenti alle competenze sanitarie, le quali sono assegnate in via sostitutiva all'organo commissariale (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4059).

5. Nel merito, il ricorso è fondato.

Giova premettere che con sentenza di questo T.a.r. n. 709/2019 è stato annullato il D.C.A. n. 166/2017, di approvazione del Piano aziendale dell'A.s.p. di Crotona.

La difesa erariale ha quindi dedotto che, in coerenza con la normativa vigente e con le indicazioni del Tavolo Tecnico, è stato emanato il D.C.A. n. 65/2020, riguardante l'approvazione della riorganizzazione della rete territoriale regionale e contenete la prescrizione, rivolta alle Aziende Sanitarie Provinciali, di procedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto sul B.U.R.C., all'adozione dei nuovi Piani aziendali inerenti il fabbisogno di prestazioni territoriali, che devono poi essere approvati con apposito provvedimento commissariale.

L'esponente ha quindi prodotto in giudizio la deliberazione n. 73 del 19.08.2020 con cui l'A.s.p. di Crotona ha adottato, in rettifica parziale della precedente deliberazione n. 16 del 24.04.2020, il relativo Piano aziendale, del quale tuttavia non vi è riscontro circa la successiva approvazione ad opera del Commissario *ad acta*, nonostante il rinvio disposto a tal fine con l'ordinanza n. 1189/2020.

Tanto chiarito, questa Sezione ha precisato come *“il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio... costituisca il momento finale del seguente iter procedimentale:*

- le verifiche e le valutazioni ... devono essere svolte dall'organo competente ai fini della verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, co. 3, del d.lgs. 502/1992;

- la detta verifica deve essere rimessa al Comune ai fini dell'assunzione delle determinazioni di sua competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8 ter, co. 3, d.lgs. n. 502/1992;

- il Commissario ad acta rilascia l'autorizzazione all'esercizio soltanto nel caso in cui il Comune abbia precedentemente provveduto al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione in forza del parere positivo circa la verifica di compatibilità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 novembre 2018, n. 1955).

In termini più specifici, l'adito T.a.r. ha già rilevato in precedenti pronunce che il provvedimento definitivo di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o al suo ampliamento è di competenza del Comune, titolare della funzione autorizzatoria in materia edilizia. La preliminare verifica di compatibilità del progetto rispetto alle linee programmatiche regionali è invece atto infraprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante per l'amministrazione comunale, la quale deve conformarsi alla valutazione operata dal Commissario *ad acta*, titolare del potere programmatico in sostituzione della Regione, cui pertanto spetta la valutazione di compatibilità del progetto di realizzazione della struttura edilizia di cui all'art. 8-ter, D. Lgs. n. 502/1992, rispetto alle esigenze poste dalla programmazione sanitaria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17.05.2018, n. 1066; 22.03.2018, n. 708).

Nella fattispecie al vaglio del Collegio, come già osservato, la pianificazione territoriale è stata disposta con delibera dell'A.s.p. di Crotona ma il Commissario *ad acta* deve non risulta abbia proceduto all'approvazione del documento finale del fabbisogno dell'Azienda sanitaria crotonese, necessaria per rendere il parere di compatibilità con la richiesta di autorizzazione avanzata dall'esponente.

In ragione di ciò si registra il denunciato arresto procedimentale.

Essendo tuttavia decorso il termine di conclusione del procedimento (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 maggio 2020, n. 820), il silenzio inadempimento deve ritenersi maturato.

Ne consegue l'obbligo delle amministrazioni intimare di adottare gli atti di competenza nei termini di seguito specificati.

In particolare, il Commissario *ad acta* dovrà attivarsi al fine di superare il descritto arresto procedimentale, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, adoperandosi per la verifica del fabbisogno, nonché determinandosi sulla valutazione di compatibilità della domanda di cui all'art. 8-ter, D. Lgs. n. 502/1992, onde consentire l'adozione del provvedimento autorizzatorio finale di competenza del Comune di Crotona nei successivi 30 giorni.

5.1. In accoglimento, poi, della richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. -nell'eventualità che allo spirare del termine sopra indicato dovesse perdurare l'inerzia denunciata- il Collegio nomina sin d'ora il Commissario *ad acta*, individuandolo in un dirigente del Ministero della Salute indicato dal Segretario generale dello stesso Ministero, con facoltà di delega ad altro funzionario, con il compito di attivarsi su istanza di parte, al fine di adottare il parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, D. Lgs. n. 502/1992 e trasmetterlo al Comune entro complessivi

60 giorni, onde consentire l'adozione del provvedimento autorizzatorio di competenza dell'Ente territoriale nei successivi 30 giorni.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Commissario *ad acta* e dell'A.s.p. di Crotona e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, mentre sono compensate per il Comune di Crotona.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda avverso il silenzio e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni intimare di concludere il procedimento nel termine di cui in parte motiva;
- nomina sin d'ora quale Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., un dirigente del Ministero della Salute indicato dal Segretario generale dello stesso Ministero, con facoltà di delega ad altro funzionario;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria.

Condanna in solido il Commissario *ad acta* e l'A.s.p. di Crotona alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che liquida in euro 1653,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, disponendone la compensazione nei riguardi del Comune di Crotona.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Gabriele Serra, Referendario